

Filippo Briguglio

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA ALLA PREVISIONE TESTUALE, ALL'INTEGRAZIONE DELLE LACUNE E ALL'ANALISI SEMANTICA DEL CODEX XV (13) DELLE ISTITUZIONI DI GAIO*

SOMMARIO: 1. Codici palinsesti e riconoscimento ottico dei caratteri. – 2. Il riconoscimento ottico dei caratteri in onciale BR della versione modificata e aggiornata dell'apografo di Studemund. Descrizione e funzionamento del *software* OCR-AM (*Optical Character Reader and Analyzer for Ancient Manuscripts*). – 3. Descrizione e funzionamento del *software* «PRAEVIDEO (*Deep AI Apograph Analyzer And Annotator*) v. 1.12». – 4. Il sistema di predizione dei caratteri Char Prediction BiRNN (*Recurrent Neural Network*): descrizione dei modelli. – 5. Modello probabilistico e algoritmo deterministico: un'interazione complementare. – 6. Esame della funzione di predizione del carattere successivo nella costruzione «*cautum est ut*»: un test applicativo. – 7. RNN bidirezionale e analisi delle correlazioni statistiche e semantiche delle parole: un approccio integrato e multidimensionale. – 8. Test di integrazione delle lacune: applicazione e risultati sul *folium* 29r. – 9. Conclusioni.

1. *Codici palinsesti e riconoscimento ottico dei caratteri*

In un mio recente contributo¹, ho delineato il piano d'azione per la realizzazione di una nuova edizione delle Istitu-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ F. BRIGUGLIO, *Computare necesse est*, in *SCDR*, XXXVI, 2023, pp. 231-355. In quella sede, ho anche illustrato alcune delle principali sfide che la linguistica computazionale sta affrontando. Usare metodi quantitativi – facendo larghissimo uso di numeri, di calcoli di distribuzione delle frequenze di parole, di statistiche dei costrutti sintattici – e applicarli ad ogni aspetto della *scientia iuris romana*, consente oggi di estrarre fondamentali elementi ermeneutici per una più compiuta comprensione delle fonti. Va sottolineato che i testi antichi vengono riletti in un modo innovativo che è del tutto diverso dai precedenti studi classici. In questa direzione si veda il contributo di A. NOVOKHATKO, F. K. MAIER, *Digital Methods of Analysing and Reconstructing Ancient Greek and Latin Texts*, in *Digital Text Analysis of Greek and Latin sources. Methods, Tools, Perspectives*, a cura di S. CHRONOPOULOS, F.K. MAIER, A. NOVOKHATKO,

zioni di Gaio, attualmente in fase di elaborazione. Tale progetto si articola lungo tre distinte direttrici: 1) il costante perfezionamento delle metodiche di recupero della *scriptio prior* del Codice palinsesto XV (13); 2) l'apprendimento automatico dei caratteri in onciale BR dell'apografo del Codex XV (13) e l'applicazione di modelli di *deep learning* per un'analisi predittiva delle lacune; 3) l'analisi predittiva delle lacune nelle *Institutiones* gaiane sulla base del testo editoriale.

In questa sede, mi soffermerò sul secondo punto, relativo alla realizzazione dell'apografo digitale delle Istituzioni di Gaio, presentando due distinti *software* sviluppati dal G.A.I. LAB: «OCR-AM (*Optical Character Reader and Analyzer for Ancient Manuscripts*)» e «PRAEVIDEO (*Deep AI Apograph Analyzer And Annotator*) v. 1.12».

Nell'ambito dello studio dei codici palinsesti, il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) costituisce una delle prove più ardue, soprattutto nel caso di scritture evanide, talora quasi invisibili, sottoposte in passato all'uso smodato di reagenti chimici, come nel caso dei caratteri in onciale BR del Codex XV (13) delle Istituzioni di Gaio². Per tale obiettivo è necessario usare modelli avanzati, basati su reti neurali profonde³. Nel caso del Codice Veronese, in cui i caratteri delle scritture sovrapposte

in *Classics@Journal*, 20, 2022 (<https://classics-at.chs.harvard.edu/volume/classics20-digital-text-analysis-of-greek-and-latin-sources/>).

² Il Codex XV (13) BCapVr ha caratteristiche che lo rendono uno dei codici palinsesti più ardui da decifrare al mondo: si tratta di un *codex rescriptus* che possiede un numero elevato di fogli in cui sono presenti tre scritture sovrapposte. La pergamena è stata più volte trattata con numerosi reagenti chimici che ne hanno cambiato l'aspetto: dalla poco aggressiva noce di galla, fino alle famigerate tinture di Giobert e di Hofmann, a base anche di acido muriatico. Il codice è stato restaurato all'inizio del secolo scorso ed è stato ricoperto da una gelatina che ne ha peggiorato la leggibilità. I fogli ove sono presenti tre scritture sovrapposte sono stati maggiormente aggrediti dai reagenti chimici che, oltre a creare macchie vistose, hanno cambiato la morfologia di molti caratteri, rendendoli talvolta quasi illeggibili. Per una analisi del Codex XV (13) mi permetto di rinviare al mio studio F. BRIGUGLIO, *Il Codice Veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, Bologna, 2012, in particolare p. 271 ss.

³ Una via percorribile è quella dello sviluppo di un «Sistema Integrato GAN (*Generative Adversarial Network*) – *Inpainting* per Analisi Multilivello Macro e Micro-Testuali» per la ricostruzione automatica del testo del *Codex*

FILIPPO BRIGUGLIO, L'intelligenza artificiale applicata alla previsione testuale, all'integrazione delle lacune e all'analisi semantica del Codex XV (13) delle Istituzioni di Gaio

In questo contributo, si propone l'integrazione di strumenti avanzati di intelligenza artificiale con metodologie filologiche tradizionali per la ricostruzione del testo giuridico lacunoso delle Istituzioni di Gaio. L'analisi congiunta di modelli deterministici e probabilistici, supportata da un filtro semantico per l'analisi delle correlazioni testuali, ha mostrato risultati incoraggianti nel processo di recupero della *scriptio continua*. I software OCR-AM e PRAEVIDEO 1.12 svolgono ruoli complementari: il primo garantisce un efficiente riconoscimento ottico dei caratteri e delle abbreviazioni, mentre il secondo impiega una Rete Neurale Ricorrente Bidirezionale (BiRNN) abbinata ad un algoritmo deterministico per prevedere i caratteri mancanti. Test eseguiti su contesti specifici, come le lacune del *folium* 29r e del *folium* 11r, evidenziano il valore aggiunto del filtro semantico nel fornire integrazioni linguisticamente e stilisticamente plausibili. Nonostante l'impiego di un *dataset* limitato, i risultati confermano che i modelli di *deep machine learning* possono offrire un significativo supporto alla critica testuale e alla comprensione giuridica del testo gaiano. Ulteriori sviluppi prevedono l'ampliamento dell'addestramento e l'ottimizzazione dei modelli, gettando le basi per un'analisi filologica e giuridica più solida e completa del testo delle Istituzioni di Gaio contenuto nel Codex XV (13) della Biblioteca Capitolare di Verona.

Parole chiave: diritto romano, intelligenza artificiale, Istituzioni di Gaio, Codici palinsesti, *Scriptio continua*, apprendimento automatico avanzato (*Deep Machine Learning*), modelli di reti neurali ricorrenti bidirezionali (RNN bidirezionali), LSTM (*Long Short-Term Memory*), metodi probabilistici e deterministici, analisi semantica e statistica, recupero testuale, Biblioteca Capitolare di Verona.

FILIPPO BRIGUGLIO, Artificial Intelligence Applied to Text Prediction, Gap Integration and Semantic Analysis of Codex XV (13) of the Institutes of Gaius

This contribution presents the integration of advanced artificial intelligence tools with traditional philological methodologies for reconstructing the lacunose legal text of Gaius' Institutes. The combined analysis of deterministic and probabilistic models, supported by a semantic filter for textual correlation analysis, has shown promising results in the recovery of *scriptio continua*. The OCR-AM and PRAEVIDEO 1.12 software perform complementary roles: the former ensures efficient optical recognition of characters and abbreviations, while the latter employs a Bidirectional Recurrent Neural Network (BiRNN) combined with a deterministic algorithm to predict missing characters. Tests conducted on specific contexts, such as the lacunae in *folium* 29r and *folium* 11r, highlight the added value of the semantic filter in providing linguistically and stylistically plausible integrations. Despite a limited *dataset*, the results confirm that deep machine learning models can significantly support textual criticism and the legal understanding of Gaius' text. Further developments will involve the expansion of training and the optimization of the models, laying the groundwork for a more robust and comprehensive philological and legal analysis of the text of Gaius' Institutes contained in Codex XV (13) of the Capitular Library of Verona.

Key words: Roman law, Artificial intelligence, Gaius' *Institutes*, Palimpsest codices, *Scriptio continua*, Advanced machine learning (*Deep Machine Learning*), Bidirectional Recurrent Neural Network models (Bidirectional RNN), LSTM (*Long Short-Term Memory*), Probabilistic and deterministic methods, Semantic and statistical analysis, Text recovery, Capitular Library of Verona.

Carlo Fantappiè

PUNTI CRITICI DEL PROGETTO DI UNA «CHIESA SINODALE»*

SOMMARIO: Premessa. – 1. Problemi di definizione. – 2. Problemi di fondazione. – 3. Problemi di metodo. – 3.1. Quale relazione fra sinodalità, corresponsabilità, collegialità e primato? – 3.2. Quale rappresentanza ecclesiale? – 3.3. Quale discernimento? – 4. Equivoci della sinodalità. – 4.1. Chiesa sinodale uguale Chiesa conciliare? – 4.2. Sinodalità: modo di essere o modello di Chiesa? – 5. Mitologie della sinodalità: «Ecclesia primitiva» e «Consensus Ecclesiae». – 6. Conclusioni.

Premessa

Dal 2015 ‘sinodalità’ è divenuta la parola chiave della prospettiva ecclesiologicala di papa Francesco ed è stata da lui considerata la sfida che attende la Chiesa del terzo millennio¹. Non a caso egli ha voluto che si dedicassero a questo tema ben due sessioni dell’assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi nel 2023 e nel 2024.

A loro volta molti teologi, pur nella varietà dei giudizi, vedono nel ‘processo sinodale’ una nuova e importante tappa della ricezione del concilio Vaticano II². Sulla sinodalità si sono concentrate grandi aspettative anche per il suo abbi-

* Contributo sottoposto a valutazione.

Relazione tenuta presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale in occasione del convegno “Autorità e partecipazione nella Chiesa” del 16 novembre 2023.

¹ «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» (FRANCESCO, *Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi*, 17 ottobre 2015, in www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html).

² Cfr. S. MADRIGAL, *¿Una nueva fase en la recepción del Concilio?*, in *En camino hacia una Iglesia sinodal. De Pablo VI a Francisco*, a cura di R. LUCIANI, M. T. COMPTE, Madrid, 2020, pp. 49-76.

namento, favorito dallo stesso papa Francesco e alimentato dai teologi, col tema della riforma della Chiesa³. Insomma: la sinodalità rappresenta, come è stato scritto, un «grande cantiere aperto», perché ha l'indiscutibile pregio di far emergere in tutta la loro gravità i problemi, le debolezze e le contraddizioni dell'attuale fase di transizione della Chiesa cattolica⁴.

D'altra parte il processo sinodale costituisce anche un decisivo banco di prova per essa. Papa Francesco ha identificato una serie di mali che ne deturpano il volto e ne paralizzano l'attività. Il progetto della «Chiesa sinodale» vorrebbe affrontarli e rimuoverli. Se esso dovesse restare una bella teoria o un'esperienza limitata alle assemblee del Sinodo dei vescovi, verrebbero compromesse le autentiche aspirazioni di rinnovamento.

Ovviamente le sorti della «riforma» – concetto peraltro da sempre assai differentemente inteso – dipendono da svariati fattori di notevole complessità istituzionale, culturale e psicologica. Vi è però un aspetto che, a mio sommo parere, non può essere preventivamente trascurato, perché capace di inficiarne l'esito. Intendo riferirmi alla solidità, coerenza e adeguatezza dell'impianto dottrinale della «Chiesa sinodale». Ove esso non avesse queste e altre garanzie teoriche, il rischio del fallimento pratico o di reazioni ideologiche antagoniste sarebbe molto elevato.

È quindi opportuno abbandonare la retorica della sinodalità, affrontarne i nodi problematici, in modo che si possa effettivamente contribuire al rinnovamento del modo di essere della Chiesa. Cercherò di tracciare un *inventario dei problemi* aperti dal concetto di sinodalità in rapporto ai suoi vari aspetti o elementi costitutivi quali la definizione, la fondazione teologica, le questioni metodologiche più importanti. Passerò poi a indicare quelli che a mio avviso rappresentano gli equivoci maggiori e le idealizzazioni più insidiose, cui esso

³ Esemplificativo il grosso volume, composto di diciannove contributi di autori provenienti dai più diversi paesi: *Sinodalità e riforma. Una sfida ecclesiale*, a cura di R. LUCIANI, S. NOCETI, C. SCHICKENDANTZ, Brescia, 2022.

⁴ Questa l'affermazione del cardinale Jean-Claude Hollerich (in *L'Osservatore Romano*, 14 marzo 2024, p. 8).

CARLO FANTAPPIÈ, Punti critici del progetto di una «Chiesa sinodale»

Sull'idea di «Chiesa sinodale» si sono concentrate grandi aspettative, anche per il suo abbinamento con il tema della riforma della Chiesa cattolica. Questo contributo intende affrontare i principali problemi teologici e canonistici sollevati da tale concetto. L'analisi si articola in rapporto ai vari aspetti costitutivi della sinodalità, quali la definizione, la fondazione teologica, le questioni metodologiche più rilevanti: la rappresentanza e il discernimento ecclesiale. Vengono poi trattati gli equivoci dell'equiparazione della «Chiesa sinodale» con la «Chiesa conciliare», e della sinodalità come proprietà essenziale e modello di Chiesa. Da ultimo, si offrono elementi per individuare due miti che ispirano diversi teologi della sinodalità: il ritorno alla «Ecclesia primitiva» e al «Consensus Ecclesiae».

Parole chiave: sinodalità, Chiesa sinodale, rappresentanza nella Chiesa, discernimento ecclesiale, modelli di Chiesa.

CARLO FANTAPPIÈ, The Synodal Church Project: Critical Points

Great expectations have been placed on the idea of the 'Synodal Church', not least because of its association with the theme of reform of the Catholic Church. This paper aims to address the main theological and canonical issues raised by this concept. The analysis is articulated in relation to the various constitutive aspects of synodality, such as its definition, its theological foundation, the most important methodological questions: ecclesial representation and discernment. Then the misunderstandings of equating the 'Synodal Church' with the 'Conciliar Church' and of synodality as an essential characteristic and model of the Church are addressed. Finally, elements are offered to identify two myths that inspire various theologians of synodality: the return to the 'Ecclesia primitiva' and the 'Consensus Ecclesiae'.

Key words: synodality, Synodal Church, representation in the Church, Ecclesial discernment, Church models.

Cristina Ciancio

NON SOLO INFANTICIDIO. PICCOLI CORPI E SCENARI CRIMINALI (ITALIA, SECOLI XIX-XX)*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Uccidere alla nascita. – 3. Tre possibili ipotesi: uccidere, violare, occultare. – 4. Nascere cadavere. – 5. Spoglie indifese. Gli interventi della giurisprudenza. – 6. Seppellire di nascosto. – 7. Per nascondere o per distruggere. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Nelle indagini su un sospetto infanticidio, inteso come l'uccisione di un neonato nell'immediatezza del parto, c'è sempre un protagonista silenzioso, che non può raccontare la sua versione dei fatti. A dire il vero, non ha mai avuto il tempo di raccontare nulla ma, ciò nonostante, senza di lui e ciò che può rivelare, queste stesse indagini non esisterebbero. È il piccolo corpo morto, le spoglie di una creatura per la quale, nella coscienza collettiva, ci si arriva a chiedere se, di fronte a tanto strazio, non sarebbe stato meglio se non fosse mai venuta al mondo arrestando il suo viaggio già nel grembo della madre. Ed in effetti, il primo nodo da sciogliere è proprio la sua identità di cadavere umano o di residuo, per quanto doloroso, di una gravidanza compromessa e incompiuta.

Già dal XVII secolo gli archivi giudiziari testimoniano l'attenzione riservata ai cadaveri di neonati e di coloro che erano stati partoriti senza vita. Questi resti acquistarono sempre più importanza per il perseguimento dei crimini di infanticidio. La loro scoperta era molto spesso l'unica prova che permetteva di rivelare la soppressione di un neonato o l'esistenza

* Contributo sottoposto a valutazione.

di una gravidanza nascosta, spesso illegittima, conclusasi tragicamente¹.

Un protagonista silenzioso, quindi, ma la medicina legale e le scienze forensi, oramai da secoli, hanno imparato comunque a dargli voce. Grazie ai loro progressi, passo dopo passo, all'inizio dell'Ottocento i piccoli corpi potevano già raccontare dei loro respiri, o far sapere che non ce ne erano stati. Avevano imparato a dire quanto tempo avevano trascorso nel grembo materno e cosa, dall'interno o dall'esterno, aveva interrotto il loro viaggio verso la vita che li aspettava. Anche grazie alla medicina legale è stato così possibile stabilire se questi corpicini avrebbero potuto continuare a vivere o se sarebbero morti comunque perché malati o ancora troppo fragili. Nel corso dell'Ottocento, studi e ricerche innovative si sono succedute per definire sempre meglio il ruolo del medico, e in particolare del medico legale, portando un importante arricchimento dei percorsi educativi per la formazione di quegli stessi medici e degli specialisti in ginecologia e ostetricia. Ma quei piccoli corpi possono parlarci in modi diversi, offrendoci la possibilità di ricostruire anche altri aspetti della sempre drammatica interruzione di una vita nelle circostanze della sua nascita.

Queste spoglie rivelano molto anche della persona che li guarda, che al loro cospetto si riflette come in uno specchio. Il modo in cui vengono trattati, dopo che la vita li ha definitivamente abbandonati, a volte sembra raccontarci una storia completamente diversa da quella che apprendiamo dal modo in cui sono morti. Altre volte, invece, il trattamento di quei corpi non ci racconta una storia diversa, ma solo una storia

¹ «A confermare questo interesse per il corpo dell'infante, si sviluppa la pratica in loco della docimasia idrostatica polmonare praticata dai chirurghi sul corpo morto dei putti. In pratica, la nascita della medicina legale sul corpo del neonato. [...] (il corpo morto del putto) sembra acquisire nel tempo uno statuto a sé nei rapporti della cancelleria criminale, logicamente, privi di emozionalità ed estetismi. [...] sembrano formare un tutt'uno coi luoghi del loro ritrovamento. [...] l'infanticidio, crimine segreto per eccellenza, si rivela unicamente attraverso la scoperta di un corpo, il corpo del delitto», E. TADDIA, *Quando il corpo si fa testo. La descrizione dei corpi morti di putti nei fondi criminali genovesi (1600-1700)*, in *Corpi Manoscritti. Archivi e corporalità nell'età moderna*, a cura di E. TADDIA, P. FONTANA, Genova, 2017, pp. 75-76.

CRISTINA CIANCIO, Non solo infanticidio. Piccoli corpi e scenari criminali (Italia, secoli XIX-XX)

Di fronte al ritrovamento di membra di corpi neonatali gli inquirenti dovevano fare i conti con diverse ipotesi criminali, tra le quali sembrano emergere con una certa frequenza soprattutto tre scenari in cui il trattamento del corpo già morto poteva assumere un ruolo dirimente. Sicuramente l'infanticidio, che era un crimine contro la vita umana; la violazione o vilipendio del cadavere, che costituivano, rispettivamente, una violazione della normativa sulle sepolture (nel regime del Codice penale del 1865) o un'offesa al rispetto e alla pietà verso i defunti (con i Codici del 1889 e del 1930); e, infine, l'occultamento o la distruzione di cadavere, che costituivano condotte contro l'amministrazione della giustizia perché miravano a compromettere o impedire indagini che potevano portare alla scoperta di possibili reati o crimini e favorire il colpevole. Condotte che, però, già a partire dal Codice Zanardelli, ma soprattutto dal Codice Rocco, si trovavano rubricate tra i delitti contro la pietà dei defunti. Non mancarono nemmeno le situazioni in cui una sepoltura clandestina di quelle spoglie, violazione delle norme sulle inumazioni e specifico reato di sepoltura non autorizzata, poteva confondersi con una forma di occultamento di cadavere, perché volta a nascondere le tracce di un infanticidio. Le questioni più controverse riguardavano principalmente la distinzione tra i resti di un bambino partorito già morto e il cadavere di un neonato, non solo poiché questa era la distinzione fondamentale per stabilire una condanna per infanticidio, ma perché poteva influenzare anche la corretta classificazione di altri crimini. Nel ripercorrere dottrina, legislazione e soluzioni giurisprudenziali, particolare attenzione è data all'inquadramento del modo in cui venivano trattate le spoglie di questi bambini, nel convincimento che si tratti di un punto di osservazione privilegiato per l'esame delle profonde contraddizioni che attraversano la storia della dimensione giuridica dell'infanticidio.

Parole chiave: infanticidio, vilipendio di cadavere, neonato, giustizia criminale.

CRISTINA CIANCIO, Not Only Infanticide. Little Corpses and Criminal Justice (Italy, 19th-20th Centuries)

Faced with the discovery of dead neonatal bodies, the investigators had to deal with several criminal hypotheses, among which three scenarios seem to emerge with some frequency in which the treatment of the already dead body could take on a decisive role. Certainly infanticide, which was a crime against human life; the violation or desecration of the corpse, which constituted, respectively, a violation of the legislation on burials (in the penal code of 1865) or an offence to respect and pity towards the dead (in the codes of 1889 and 1930). Finally, the concealment or destruction of corpses. It was qualified as conduct against the administration of justice because it aimed to compromise or prevent investigations that could lead to the discovery of possible crimes or offences and to help the guilty. Nevertheless, such conducts, starting from the Zanardelli code and, above all, from the Rocco code, are listed among the crimes against respect and pity towards the dead. There were also situations in which a clandestine burial of those remains, which was a violation of the rules on inhumations and a specific offence of unauthorised burial, could be confused with a form of concealment of a corpse because it was aimed at hiding the traces of infanticide. The most controversial issues mainly concerned the distinction between the remains of a stillborn child and the corpse of a newborn baby, not only because this was the fundamental distinction for establishing a conviction for infanticide but because it could also influence the correct classification of other offences or crimes. In reviewing doctrine, legislation and jurisprudential solutions, particular attention is given to framing how the remains of these children were treated, in the conviction that it is a privileged point of observation for the examination of the profound contradictions that run through the history of the legal dimension of infanticide.

Key words: infanticide, desecration of a corpse, newborn baby, criminal justice.

Lea Querzola

RIFLESSIONI PER UN RIPENSAMENTO DEL PERCORSO DI STUDI GIURIDICI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La Raccomandazione europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente. – 3. La formazione del giurista: quale è e quale dovrebbe essere. – 4. Conclusione: far partire le riforme dalla formazione delle persone e non dalla revisione degli istituti.

1. *Introduzione*

Lo scorso 17 settembre 2024 ho partecipato, nella splendida cornice della Sala delle Armi in Palazzo Malvezzi, sede storica della gloriosa Facoltà di Giurisprudenza della *Alma Mater Studiorum*, alla presentazione dell'ultimo libro di Luigi Balestra, dedicato a *Potere e responsabilità: la figura del magistrato*.

Tra le selezionate e autorevoli voci che schizzavano pensieri sull'agile epperò denso volume, sono rimasta profondamente colpita dalle parole pronunciate da Vittorio Manes che, dal belvedere drammatico del diritto penale e dei suoi effetti, sottolineava il potere 'semidivino' che appartiene al magistrato, ché appunto di Dio sono il giudizio e la giustizia; e ammoniva sull'importanza di una formazione poliedrica, sfaccettata, non limitata al solo diritto, che dovrebbe plasmare l'educazione di chi si occupa delle scienze giuridiche.

Le parole dell'amico e collega mi hanno colpito assai perché, in quella stessa aula, pochi mesi prima, e precisamente il 13 giugno, in occasione di un convegno italo-spagnolo dedicato a "La flessibilità del processo nella prospettiva europea", nel corso del mio intervento, specificamente incentrato sulla flessibilità della formazione del giurista del futuro, avevo

* Contributo sottoposto a valutazione.

espresso idee del tutto consonanti. In quella sede il mio intervento, innovativo e di rottura, come sono normalmente le manifestazioni di pensiero che mi riguardano, aveva sortito una sola replica: conservatrice, di chiusura, proveniente da qualcuno che – immagino – si era sentito minacciato dal mare aperto che si apre davanti a chi abbandona il cammino noto per intraprendere nuove sperimentazioni, e si premurava di sottolineare che il diritto bastava a sé stesso e che non occorreva contaminare i nostri studi con altre discipline.

Per questa ragione, ascoltare a poche settimane di distanza quell'*idem sentire* dalla bocca di un Maestro mi ha allargato il cuore, confermandomi in quel che già sapevo per intuizione più che per intellettualizzazione: ovvero che è tempo di una riforma degli studi giuridici, nel senso di estendere ed arricchire il loro svolgersi passando attraverso altre scienze, eminentemente umane, che ne esaltino l'applicazione e l'interpretazione.

Entriamo un poco più nel dettaglio.

2. *La Raccomandazione europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente*

Se scorriamo il piano didattico della Laurea magistrale in Giurisprudenza, vediamo che esso contiene l'indicazione di 168 insegnamenti in totale (fra materie obbligatorie e materie opzionali): fra questi, soltanto 9 insegnamenti non contengono, nell'intitolazione, la parola 'diritto', 'legale', 'giuridico', 'forense', appellandosi peraltro con *nomina* che non vanno troppo oltre il territorio dello *ius* (a titolo esemplificativo, ricordiamo economia politica, bioetica, sociologia del carcere, negoziazione e mediazione, sociologia delle migrazioni, economia dell'impresa, mafia e antimafia, criminologia, criminalità genere e violenza, e via di questo passo). I confini dell'orto, per dirla in altri termini, appaiono – almeno al mio sguardo – tanto ben delineati quanto angusti.

LEA QUERZOLA, Riflessioni per un ripensamento del percorso di studi giuridici

L'autrice riflette sulla necessità di ripensare all'ordinamento degli studi giuridici, a suo avviso eccessivamente monotematici, in quanto prevalentemente incentrati sullo studio di materie giuridiche, e poco aperti all'interdisciplinarietà che da tempo viene raccomandata, e resa sempre più importante dai mutamenti sociali in atto. Nella consapevolezza che non si tratta di penalizzare lo studio delle materie giuridiche bensì, al contrario, di illuminarle anche grazie alla luce di altre scienze, in un approccio integrato che è indispensabile in un'epoca di relazioni sempre più globalizzate.

Parole chiave: interdisciplinarietà, diritto, altre scienze.

LEA QUERZOLA, Reflections for a Rethinking of the Legal Studies Journey

The author underlines the necessity to rebuild the organization of law studies; in her opinion, the actual structure is quite monothe-matic, mostly concentrated in law subjects, whereas interdisciplinarity should be implemented just starting from the academic education. And this not in order to limit law education, but to enlighten our studies through an integrated approach, that is a necessary starting point in a globalised world.

Key words: interdisciplinarity, law, other sciences.

Giulio Biancardi

COMODATO E LIBERALITÀ INDIRETTA*

SOMMARIO: 1. Il problema della liberalità indiretta mediante comodato. – 2. La posizione restrittiva della giurisprudenza. – 3. La posizione della dottrina: le tesi favorevoli. – 4. (*Segue*): le tesi contrarie. – 5. Critica. Enunciazione di tre argomenti a favore della configurabilità di una liberalità indiretta tramite comodato. Limiti. – 6. Primo: ammissibilità della donazione costitutiva di obbligazioni di ‘non fare’ e di ‘lasciar godere’, produttiva di effetti giuridici diversi da quelli nascenti dal contratto di comodato. – 7. Secondo: idoneità dei contratti gratuiti tipici a soddisfare un interesse non patrimoniale del disponente. – 8. Terzo: compatibilità tra causa di giustificazione dell’attribuzione patrimoniale (che rende la prestazione irripetibile) e causa di liberalità (che rende applicabile la relativa disciplina ‘materiale’). – 9. Un esempio.

1. *Il problema della liberalità indiretta mediante comodato*

L’idea che l’attribuzione di ricchezza compiuta attraverso il contratto di comodato determini senz’altro l’inapplicabilità della disciplina delle liberalità – ancorché l’operazione sia effettuata per realizzare un interesse patrimoniale del disponente, quindi per *spirito di liberalità* – produce talune disparità di trattamento che non paiono giustificabili.

In questo modo, infatti, si mandano esenti da riduzione e collazione i beneficiari dell’*attribuzione di godimento* di un bene – da parte del disponente, futuro *de cuius* (ad es.: comodato di un immobile per 20 anni) – i quali vi sarebbero soggetti, solo che fosse stata usata una forma giuridica diversa.

Ad esempio, non vi è ostacolo a ravvisare una liberalità indiretta in ciò, che il beneficiario e il futuro *de cuius* stipulino un contratto di locazione di un immobile di proprietà di quest’ultimo, il quale però rinunci al suo diritto al canone; oppure che il *de cuius* stipuli un contratto di locazione con un terzo, ma a favore del beneficiario, che perciò acquista il

* Contributo sottoposto a valutazione.

diritto di godere della cosa locata (art. 1411 c.c.); o, ancora, che il beneficiario concluda un contratto di locazione con un terzo, se non che il disponente paga il canone (art. 1180 c.c.).

In tutti i casi enunciati, il risultato economico è identico: c'è sempre un *arricchimento* del beneficiario (dato dal godimento gratuito dell'immobile, con risparmio di spese), con correlativo *impoverimento* del disponente, quest'ultimo da ravviarsarsi, a seconda dei casi, nell'assunzione dell'obbligo di lasciar godere gratuitamente di un proprio bene per un certo tempo o per un determinato scopo (comodato), nell'assunzione di un obbligo (contratto a favore di terzo) – o comunque nell'esborso di denaro (adempimento del terzo) – ovvero nella perdita di un diritto (rinuncia ai canoni di locazione).

In ogni caso, l'attribuzione patrimoniale a favore del beneficiario è sorretta da una causa di liberalità, in quanto volta alla soddisfazione di un interesse non patrimoniale del disponente.

Nondimeno, la disciplina applicabile ai vari casi appare allo stato ingiustificatamente differenziata: il beneficiario di un arricchimento liberale tramite comodato non è soggetto a riduzione, collazione, revocazione, mentre vi è soggetto chi consegue il medesimo arricchimento per il tramite di altri schemi giuridici.

Per far fronte alle esigenze di tutela dei coeredi, la giurisprudenza francese ha ammesso ormai da alcuni decenni la collazione della *perceptio fructuum*¹, sulla base del rilievo che l'art. 843 *code civil* (corrispondente all'art. 737 c.c. it.) non distingue «selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci»².

¹ Si occupava del problema in questi termini, ma adottando una soluzione di chiusura, la risalente Cass. civ., 5 giugno 1969, n. 1987, in *Giur. it.*, 1970, p. 1232 ss., con nota critica di A. CHECCHINI, *La collazione della "perceptio fructuum"*: «la donazione della sola *perceptio fructuum*, indipendentemente dalla donazione della cosa principale, non è soggetta a collazione limitatamente ai frutti del bene fino all'apertura della successione».

² Cfr. Cass., 1°, 14 gennaio 1997, n. 94-16.813; Cass. civ., 1°, 8 novembre 2005, n. 03-13.890.

GIULIO BIANCARDI, **Comodato e liberalità indiretta**

Si va consolidando in giurisprudenza un orientamento contrario a qualificare la concessione del godimento gratuito di immobili in termini di 'donazione indiretta', sull'assunto che ciò sarebbe incompatibile con lo schema tipico del comodato. Invero, la concessione del godimento gratuito potrebbe anche qualificarsi nei termini di una donazione costitutiva di obbligazioni di *non facere* e di 'lasciar godere'. Inoltre, anche i contratti gratuiti tipici (tra cui il comodato) sono idonei a soddisfare un interesse non patrimoniale del disponente, quindi a realizzare essi stessi una liberalità c.d. indiretta. Dalla configurabilità di una liberalità indiretta mediante comodato consegue l'applicabilità della relativa disciplina (riduzione, collazione, revocazione), nei limiti della proporzionalità dell'attribuzione liberale così realizzata. Ciò comporta sì conseguenze *lato sensu* 'restitutorie', le quali comunque presuppongono l'idoneità del contratto gratuito a giustificare l'attribuzione patrimoniale in esso prevista: il che vale ad escludere che la soluzione proposta si traduca in uno 'svuotamento' di tale contratto dal punto di vista causale.

Parole chiave: donazione, donazione obbligatoria, donazione indiretta, liberalità diverse dalla donazione, spirito di liberalità, interessi non patrimoniali, accordo configurativo, attribuzione del godimento, comodato, contratto gratuito, riduzione, collazione, revocazione, attribuzioni patrimoniali, causa di giustificazione, restituzioni.

GIULIO BIANCARDI, **Bailment and Indirect Gift**

The case law refuses to qualify the grant of free enjoyment of immovable property in terms of an 'indirect gift', on the assumption that it would be inconsistent with the typical contract of bailment. However, such grant of free enjoyment could also be qualified in terms of a gift of a personal right, constituting obligations of non-doing or 'let enjoy'. Moreover, even typical gratuitous contracts (including the bailment) are capable of satisfying disposer's non-pecuniary interests, thus realising an 'indirect gift'. Being the bailment qualified as an indirect gift, it follows the applicability of the relevant rules (*riduzione, collazione, revocation*), within the limits of the proportionality of the liberal transfer of value, thus realised. This entails some 'restitutions' in a broad sense, which anyway are based on the fact that the gratuitous contract is capable to justify the value

Abstract

transfer: so that the proposed solution does not result in ‘emptying’ that contract from the point of view of the unjust enrichment.

Key words: gift, indirect gift, liberality other than gift, spirit of liberality, non-pecuniary interests, configurative agreement, grant of enjoyment, gratuitous contract, *riduzione*, *collazione*, revocation, value attributions, justification, restitutionary remedies.

Gaia Lucilia Romano

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE ITALIANO: VERSO UNA GIUSTIZIA PIÙ EFFICIENTE E DEMOCRATICA *

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Migliorare l'accesso alla giustizia civile attraverso il progresso tecnologico. – 3. Tecnologie 'tradizionali' a supporto dei sistemi giudiziari. – 4. Verso una giustizia digitale. – 5. Le potenzialità delle piattaforme di *e-Justice* e l'introduzione del Processo Civile Telematico. – 6. Nuovi margini di digitalizzazione della giustizia civile: verso l'impiego di sistemi intelligenti. – 7. Conformità dell'Intelligenza Artificiale alla legislazione italiana nel contesto del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*. – 8. La normativa italiana in materia di sistemi intelligenti. – 9. Un prerequisito per l'applicazione giuridica di sistemi intelligenti: la creazione di banche dati giuridiche – 10. Conclusioni: futuri sviluppi nell'applicazione di sistemi intelligenti per la giustizia civile italiana tra opportunità e sfide.

1. *Introduzione*

La 'democratizzazione' della giustizia, intesa come la maggiore accessibilità al sistema giudiziario, rappresenta una delle sfide più rilevanti per il settore legale contemporaneo¹. In un contesto globale caratterizzato da una crescente urgenza di giustizia rapida ed efficace², la digitalizzazione del sistema

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. U. MATTEI, *Access to justice. A renew global issue?*, in *EJCL*, 2007, p. 1 ss.

² Cfr. l'audizione del ministro Alfonso Bonafede alla Camera dei Deputati, Commissione II Giustizia: *Sull'individuazione delle priorità in materia di giustizia nell'utilizzo del Recovery Fund*, 22 settembre 2020, consultabile all'indirizzo <https://www.giustizia.it/giustizia/en/contentview.page?contentId=ART292654>; cfr. anche G. CUONZO, *Tribunali-hub ad alta velocità per una giustizia più efficiente*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 febbraio 2021, consultabile all'indirizzo <https://www.ilsole24ore.com/art/tribunali-hub-ad-alta-velocita-una-giustizia-piu-efficiente-ADyajhLB>.

giudiziario emerge come una delle soluzioni più promettenti³. Il Rapporto 2022 della *European Commission for the efficiency of justice* del Consiglio d'Europa (CEPEJ) ha sottolineato l'importanza delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nel migliorare l'efficienza e la qualità dei sistemi giudiziari. Le TIC non solo consentono una gestione più fluida dei processi, ma facilitano anche l'accesso dei cittadini alla giustizia, rendendo il sistema più trasparente e riducendo tempi e costi processuali. La crescente attenzione verso la digitalizzazione della giustizia è ulteriormente confermata dall'*EU Justice Scoreboard 2023*, che ha incluso la digitalizzazione tra i principali indicatori per valutare la qualità dei sistemi giudiziari a livello europeo⁴.

In Italia, la riforma c.d. Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)⁵ ha recepito le esigenze di informatizzazione del processo civile, ampliando il già esistente Processo Civile Telematico (PCT) mediante un percorso di digitalizzazione fondato sull'impiego di strumenti informatici destinati alla gestione del procedimento, nonché all'elaborazione, trasmissione e conservazione degli atti e dei documenti processuali. La riforma ha altresì consolidato l'adozione di soluzioni tecnologiche già sperimentate nel periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19, periodo in cui tali strumenti avevano consentito di garantire la continuità delle attività giudi-

³ Cfr. B. CAPIELLO, *Nuove tecnologie e accesso alla giustizia: la 'despializzazione' del processo per una giustizia internazionale più accessibile*, in *Pubblicazioni del dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale. Università degli studi di Milano. Facoltà di giurisprudenza*, 2022, pp. 19-36.

⁴ Sul tema si rimanda alla *Communication* della COMMISSIONE EUROPEA: *The 2023 EU justice scoreboard*, 8 giugno 2023, p. 1 ss., consultabile all'indirizzo [https://commission.europa.eu/document/download/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en?filename=Justice Scoreboard 2023_0.pdf](https://commission.europa.eu/document/download/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en?filename=Justice%20Scoreboard%2023_0.pdf).

⁵ Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è stato emanato dal Governo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Il testo completo del decreto è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/17/22G00158/sg>.

GAIA LUCILIA ROMANO, Intelligenza Artificiale e digitalizzazione del processo civile italiano: verso una giustizia più efficiente e democratica

Muovendosi nel solco tracciato dalla riforma Cartabia e dalle previsioni del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, l'articolo analizza il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel percorso di digitalizzazione del processo civile italiano. Vengono esaminate le potenzialità di strumenti digitali, come le banche dati giuridiche, e di sistemi intelligenti, quali *Speech-To-Text*, *Legal Information Retrieval* e *Legal Argument Mining*, con particolare attenzione al loro contributo all'efficienza processuale ed alla democratizzazione della giustizia. Evidenziando la compatibilità di tali strumenti con l'attuale quadro normativo, si sottolinea la necessità per il sistema giudiziario di confrontarsi con un futuro inevitabilmente orientato verso una crescente digitalizzazione.

Parole chiave: digitalizzazione, Intelligenza Artificiale, processo civile, riforma Cartabia, democratizzazione della giustizia.

GAIA LUCILIA ROMANO, Artificial Intelligence and digitalization of Italian civil procedure: towards a more efficient and democratic justice

Building on the framework established by the Cartabia reform and the provisions of the *National Recovery and Resilience Plan*, this article examines the role of Artificial Intelligence in the digitalization of Italian civil procedure. The analysis focuses on the potential of digital tools, such as legal databases, and intelligent systems, including *Speech-To-Text*, *Legal Information Retrieval* and *Legal Argument Mining*, with particular attention to their contributions to procedural efficiency and the democratization of justice. Highlighting the compatibility of these tools with the current regulatory framework, the article underscores the necessity for the judiciary to address the challenges of a future inevitably oriented towards increasing digitalization.

Key words: digitalization, Artificial Intelligence, civil procedure, Cartabia reform, democratization of justice.

Irene Saggese

L'ETICITÀ VIVA DELLA LEGGE. SENTIERI FILOSOFICI DELL'ERMENEUTICA GIURIDICA*

SOMMARIO: 1. Quale rapporto tra filosofia e diritto? – 2. La norma e la vita. – 3. La questione ermeneutica. – 4. Pericolo ed eticità.

1. *Quale rapporto tra filosofia e diritto?*

Nelle prime righe dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, Hegel scriveva che «la scienza filosofica del diritto ha per oggetto l'idea del diritto, il concetto del diritto e la realizzazione di esso»¹. Senza doversi addentrare nel tortuoso significato dei termini hegeliani di «concetto» (*Begriff*) e «idea» (*Idee*), e prescindendo dalle conclusioni teoriche dell'autore, è sufficiente soffermarsi sulla formula «per oggetto» (*zum Gegenstand*) per portare immediatamente alla luce un problema essenziale. Quella che nel 1820 è stata battezzata 'filosofia del diritto' ha come oggetto di indagine i tratti concettuali del diritto stesso. Il diritto si fa 'oggetto' della filosofia. Questo vuol dire che la filosofia, nel rapportarsi all'oggetto del suo pensare, gioca il ruolo di un soggetto, e le è quindi impossibile uscire dall'aura della sua soggettività, né ha la facoltà di travalicare gli orizzonti che chiudono in cerchio il suo paesaggio. In qualità di soggetto, la filosofia si ritrova *ipso facto* a guardare il suo «*Gegenstand*» da una prospettiva predeterminata dalla sua posizione.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ G.W.F. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Verlag von Felix Meiner, Berlin 1821; trad. it. *Lineamenti di filosofia del diritto*, Roma-Bari, 1999, p. 19.

La *Weltanschauung* filosofica diventa così un assetto aprioristico attraverso cui «i problemi generali del diritto non sono studiati partendo dall'interno dell'esperienza giuridica stessa, ma delle soluzioni date a problemi [gnoseologici, ontologici, o etici] più generali e comunque diversi»². Questo ha fatto sì che, prima della crisi del secondo Novecento, la filosofia del diritto venisse declassata a una sorta di *ancilla philosophiae*, a pallido riflesso delle premesse teoretiche di un sistema di pensiero. Se è vero che il diritto è stato un 'gioco pratico' della filosofia, è altrettanto vero che esso non è stato pensato come autonomo soggetto pensante. Cosa accadrebbe invece se il diritto stesso chiedesse di emanciparsi dal suo ruolo di oggetto, ritrovando il proprio peculiare modo di pensare? È così che si esce dall'impianto metafisico moderno che ha sempre accompagnato le scienze giuridiche – dal giusnaturalismo al positivismo giuridico – fino alla prima metà del secolo scorso.

Non è questo il luogo adatto per aprire una disputa sul tramonto della metafisica occidentale, che ha tenuto a lungo occupati i filosofi della decostruzione. Al di là di questa macroquestione di pertinenza precipuamente filosofica, va profilandosi, in maniera progressiva e accelerata, un nuovo modo di intendere il diritto – anzi, un nuovo modo che il diritto ha di intendersi – scevro da influssi antropologici e/o teoretici, e pienamente calato nella processualità del suo agire interpretante³. Un diritto che intenda riflettere sulla vita senza cristallizzarla in una forma definitiva, e anzi che faccia della vita stessa il motore propulsivo, il materiale magmatico che alimenta il suo divenire, il suo infinito e mai concluso normare. Un diritto che sappia interpretare la vita e che quindi faccia un uso ermeneutico del testo scritto su cui esso si fonda: potremmo chiamarlo un diritto 'auto-interpretante'.

² N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1984, p. 40.

³ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Giudizio, processo, scienza, verità* (1950), in *Id.*, *Opere*, vol. V, Milano, 1959, p. 57.

IRENE SAGGESE, L'eticità viva della legge. Sentieri filosofici dell'ermeneutica giuridica

Il rapporto tra filosofia e diritto costituisce un nodo cruciale per comprendere la natura del fenomeno giuridico, che si configura come un'intersezione tra norma e vita. A partire dall'eredità hegeliana e mediante un'analisi critica dell'evoluzione moderna, il diritto emerge come un'entità capace di auto-interpretazione, emancipandosi progressivamente dal suo statuto di mero oggetto filosofico per divenire un soggetto autonomo di riflessione. Questo processo si articola attorno a due concetti fondamentali: la norma, intesa come espressione dell'ordine e del *lógos*, e la vita, concepita nella sua duplice dimensione di *zoé* e *bíos*.

In tale prospettiva, il diritto si configura come un medium tra la fissità del testo normativo e la dinamicità della realtà vivente, assumendo un carattere ermeneutico che fonde passato e presente in un processo di continua reinterpretazione. Tale interpretazione, però, non si limita a una mera applicazione della norma, ma implica un'operazione creativa, in cui il giurista riscrive il diritto alla luce delle mutevoli condizioni storiche e sociali.

La tensione tra norma e vita riflette l'instabilità intrinseca di un ordine che deve continuamente confrontarsi con l'imprevedibilità del reale, un equilibrio precario che racchiude in sé tanto il pericolo quanto la possibilità di giustizia. Infine, si evidenzia come il diritto, nel suo costante rinnovarsi, incarni un'etica della responsabilità, orientata a rispondere alle sfide della contemporaneità senza mai perdere di vista l'irriducibile complessità dell'umano.

Parole chiave: filosofia, norma, vita, ermeneutica, giustizia.

IRENE SAGGESE, The Living Ethics of Law. Philosophical Pathways of Legal Hermeneutics

The relationship between philosophy and law constitutes a crucial nexus for understanding the nature of the legal phenomenon, which emerges as an intersection between norm and life. Drawing from the Hegelian legacy and through a critical analysis of modern evolution, the law reveals itself as an entity capable of self-interpretation, progressively emancipating itself from its status as a mere philosophical object to become an autonomous subject of reflection. This process revolves around two fundamental concepts: the norm, understood as the expression of order and *lógos*, and life, conceived in its dual dimension of *zoé* and *bíos*.

In this perspective, the law is configured as a medium between the fixity of the normative text and the dynamism of lived reality, adopting a hermeneutic character that fuses past and present in continuous reinterpretation. This interpretation, however, is not confined to a mere application of the norm but entails a creative operation in which the jurist rewrites law in light of changing historical and social conditions.

The tension between norm and life reflects the intrinsic instability of an order that must continuously contend with the unpredictability of the real – a precarious balance that encompasses both the risk and the possibility of justice. Finally, it is highlighted how law, in its constant renewal, embodies an ethic of responsibility aimed at responding to the challenges of contemporaneity while never losing sight of the irreducible complexity of the human condition.

Key words: philosophy, norm, life, hermeneutics, justice.